

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 04398/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4398 del 2023, proposto da Valeria Palombi, rappresentato e difeso dall'avvocato Stenio Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale della Calabria – Direzione Generale Ufficio I<sup>a</sup>, firmato in data 22 dicembre 2022 e pubblicato successivamente sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale del suddetto Ufficio Scolastico Regionale, con il quale “....ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 è approvata, sotto condizione

dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO per la regione Calabria....”:

- della graduatoria dalla quale la ricorrente è stata esclusa relativa al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal Decreto Dipartimentale del 3 giugno 2020, n. 649;
- della griglia del punteggio delle prove orali del 15 giugno 2022, redatta all'esito della prova orale del 15 giugno 2022, con la quale la Commissione d'esame nominata ha assegnato alla dr.ssa Valeria Palombi un punteggio pari a 59 punti;
- dei verbali della Commissione Esaminatrice, non noti negli estremi, con i quali la suddetta Commissione ha valutato e assegnato alla ricorrente il punteggio di 59 punti;
- del punteggio definitivo assegnato alla ricorrente pari a 59 punti quale risultato dell'errata applicazione dei criteri di valutazione di cui all'Allegato A al DM 326/2021 e al quadro di riferimento della prova orale per la classe di concorso A012;
- del bando di concorso recante la data del 21 aprile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami n.34 del 28 aprile 2020, nella parte in cui potrebbe essere interpretato come lesivo degli interessi della ricorrente, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso della ricorrente e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti, ex art. 116, comma 2, c.p.a., di seguito indicati: a) verbale della riunione preliminare della Commissione; b) verbale delle operazioni per la formulazione e la scelta delle tracce relative alla prova orale; c) verbale riguardante l'individuazione dei criteri di conduzione e delle

modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale; d) verbale relativo allo svolgimento della propria prova orale e alla successiva non idoneità; e) ogni altro eventuale verbale, comunque denominato, presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ai limitati fini cautelari, che non si possa formulare una prognosi positiva sull'accoglimento del ricorso, perché nell'ambito dello stesso sembra richiedersi un giudizio del Tribunale sulle prove orali della ricorrente essenzialmente sostitutivo di quello della Commissione esaminatrice;

Ritenuto che in ogni caso la posizione della ricorrente potrà se del caso essere tutelata anche a seguito della decisione di merito, con ricostruzione della carriera qualora l'esito del giudizio sia positivo, il che fa venire meno qualsiasi esigenza cautelare, peraltro flebile visto il tempo che la stessa ricorrente ha fatto trascorrere tra la data dell'esame non superato e quella dell'impugnativa;

Ritenuto di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti titolari di una posizione utile nella graduatoria contestata, da effettuarsi per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019 e di dover rinviare tutte le altre questioni, anche di rito, alla decisione del merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge la richiesta di provvedimenti cautelari e dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione.

Spese rinviate al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Tuccillo, Presidente FF

Daniele Profili, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL SEGRETARIO**